



**PROVINCIA DI BRINDISI**  
*Servizio Ambiente ed Ecologia*

**ESTRATTO DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI  
AUTORIZZAZIONE**

**n. 52 DEL 31-07-2013**

Oggetto: Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi della L.R. n. 11/2001, per l'aumento dei quantitativi di rifiuti inerti da avviare a recupero presso lo stabilimento della società Co.Ce.Bit. s.r.l., C.da Autigno- Brindisi

**Premesso che:**

- con nota prot. n. 48273 del 21/05/10, la società Co.Ce.Bit. s.r.l., con sede legale in via S. Sabina n. 112 - 72012 Carovigno (BR), rappresentata da Peciccia Antonio, nato a Carovigno il 04/02/50, in qualità di legale rappresentante, già titolare d'iscrizione nel Registro provinciale delle imprese che effettuano recupero di rifiuti, ha chiesto la valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 11/01, per le attività di cui alla lettera A. 2.f, elenco A. 2, allegato A, L.R. 11/01, relativamente all'aumento dei quantitativi massimi di rifiuti inerti da avviare a recupero presso lo stabilimento sito in C. da Autigno, comune di Brindisi;

- con nota prot. n. 6032 del 23/01/12 la società ha trasmesso ai competenti Uffici della Regione Puglia la relazione di "Analisi costi benefici" in merito alla localizzazione dell'impianto in zona agricola, così come richiesto dalla D.G.R. n. 1713/2011;

- con nota prot. n. 19506 dell'08/03/12 la società ha inoltrato copia degli avvisi a mezzo stampa di deposito del progetto soggetto a VIA, sui quotidiani "Corriere dello Sport" e "la Discussione", entrambi dell'11/02/12;

- con nota prot. n. 90234 del 12/12/12 l'Ufficio Gestione Rifiuti della Regione Puglia ha inoltrato il parere di competenza, favorevole con prescrizioni, in merito alla localizzazione dell'impianto. Con identica nota il Servizio Ecologia della Regione Puglia ha espresso il proprio parere di competenza, in merito al progetto soggetto a VIA, favorevole alla localizzazione dell'impianto con prescrizioni;

- con nota prot. 90223 del 12/12/12 ARPA Puglia – DAP Brindisi ha espresso parere favorevole in merito alla localizzazione dell'impianto, presa visione dell'analisi costi-benefici trasmessa;

- con nota prot. n. 21450 del 29/03/13 la società ha trasmesso dei chiarimenti, chiesti dall'Ufficio precedente con nota prot. n. 9443 dell'08/02/13, in merito alla mitigazione degli impatti ambientali;

- dalla documentazione di progetto complessivamente presentata si evince che:

- con riferimento all'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/06, le operazioni di recupero cui il proponente intende procedere avvalendosi della procedura semplificata sono:

- R5: riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche;
- R13: messa in riserva;

- In relazione alle predette operazioni sono indicate, per un quantitativo massimo stimato in **150.000 tonnellate annue**, facendo riferimento al D.M. 5.02.98 e s.m.i., le seguenti tipologie di codici CER:

- tipologia 7.1: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto, **50.000 tonnellate/anno**;
- tipologia 7.6: conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo, **52.240 tonnellate/anno**;
- tipologia 7.31bis: terre e rocce da scavo, **47.760 tonnellate/anno**;

- l'area in oggetto:

- è individuata nella mappa catastale del Comune di Brindisi al foglio 62, p.lla 288;
- ha un'estensione totale di 2.905 m<sup>2</sup> e dista 4 km dal centro del Comune di S. Vito N.nni;
- non rientra tra le zone che mostrano pericolosità idrogeologica e rischio idraulico, secondo il Piano stralcio di Assetto Idrogeologico della Regione Puglia;

- non è situata nelle vicinanze di Siti di Interesse Comunitario e Zone a Protezione Speciale, né in Aree naturali protette istituite dalla Regione Puglia;
  - è situata in un'area identificata dalla zonizzazione per la qualità dell'aria della Regione Puglia come zona industriale;
  - è situata in una porzione di territorio individuata dal Piano di Tutela delle Acque, Tavola B "Aree di vincolo d'uso degli acquiferi", come Area vulnerabile da contaminazione salina;
  - non è gravata da ulteriori vincoli paesaggistici e ambientali;
- la società Co.Ce.Bit. s.r.l., nello stabilimento di Brindisi-Autigno, svolge le seguenti attività:
- frantumazione, vagliatura e vendita di pietre e materiali da costruzione provenienti dalla coltivazione di cava;
  - con D.D. n. 334 del 06/05/2003 è stata iscritta nel Registro Provinciale delle Imprese che recuperano rifiuti per un quantitativo massimo annuo pari a 15.000 tonnellate annue; la società, per il prosieguo delle attività non ha presentato domanda di rinnovo entro i termini stabiliti dal comma 5 dell'art. 216, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e, pertanto, per esercire le attività deve presentare nuova domanda di iscrizione;
- lo stabilimento risulta costituito da:
- un'area pavimentata con calcestruzzo impermeabile di 1.975 m<sup>2</sup>, dove avvengono le operazioni di frantumazione, la movimentazione del materiale, il deposito temporaneo;
  - un'area in tout-venant di 930 m<sup>2</sup>, dove avviene il deposito del materiale recuperato;
  - un'area di 270 m<sup>2</sup> dove viene conferito il rifiuto da trattare e un'area da 680 m<sup>2</sup> dove avviene la messa in riserva del rifiuto;
  - annesso all'impianto di frantumazione vi è un impianto di produzione di conglomerati bituminosi, i cui impatti ambientali sono stati valutati congiuntamente a quelli dell'impianto di frantumazione;
  - impianto di frantumazione mobile di materiale inerte;
  - rete di convogliamento, trattamento primario e stoccaggio delle acque meteoriche;
  - rete idrica dotata di nebulizzatori utilizzata per la bagnatura dei cumuli, alimentata sia dalle acque piovane trattate e stoccate che dal pozzo di emungimento autorizzato;
- sono stati previsti i seguenti interventi per la mitigazione degli impatti ambientali:
- nebulizzazione di acqua per prevenire l'innalzamento di polvere;
  - trattamento e stoccaggio acque meteoriche incidenti sul piazzale;
  - utilizzo di teli mobili per proteggere dal vento i cumuli di materiale polverulento;
  - parziale perimetrazione dello stabilimento con essenze arboree;
- le attività di stoccaggio per le tipologie di rifiuti da avviare a recupero sono previste in cumuli con un'altezza massima di 4 metri e per i seguenti quantitativi massimi:
- 50.000 tonnellate annue per la tipologia 7.1;
  - 52.240 tonnellate annue per la tipologia 7.6;
  - 47.760 tonnellate annue per la tipologia 7.31 bis;
- la quantità massima di stoccaggio per le tipologie di rifiuti da avviare a recupero è prevista pari a 2.550 tonnellate mentre per le materie prime seconde recuperate è previsto uno stoccaggio massimo di 3.500 m<sup>3</sup> (6.000 tonnellate).

**Considerato che:**

- l'Ufficio Gestione Rifiuti e l'Ufficio VAS della Regione Puglia, presa visione dell'analisi costi benefici, con nota acquisita al prot. n. 90234 del 12/12/12, hanno trasmesso proprio parere, favorevole alla localizzazione dell'impianto, ai sensi della D.G.R. n. 1713 del 26/07/2011;
- il Dipartimento di Brindisi di ARPA Puglia ha trasmesso parere favorevole alla localizzazione dell'impianto, acquisito al prot. n. 90223 del 12/12/12, a condizione che vengano approfonditi, nel prosieguo dell'iter autorizzativo, i seguenti aspetti:
  - definire adeguati autocontrolli sul materiale finito, per i requisiti tecnici del materiale edile, ai sensi del D.M. 5/2/98;
  - approfondire gli aspetti legati al trattamento delle acque meteoriche prima del riutilizzo;
- il Settore Ambiente del Comune di Brindisi ha espresso, con nota acquisita al prot. n. 45887 del 9/7/2013, parere favorevole all'aumento dei quantitativi di rifiuti inerti da avviare a recupero, con prescrizioni;

#### **Visti:**

- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante *"Norme in materia ambientale"*;
- la L.R. n. 11/2001 e s.m.i. recante *"Norme sulla valutazione di impatto ambientale"*;
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante *"Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale"*, con la quale entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedure di VIA e in materia di valutazione di incidenza, così come disciplinate dalla L.R. 11/01;
- la D.G.R. n. 2614/2009, avente ad oggetto la *"Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 4/08"*;
- il D.M. n. 186/2006 Regolamento recante modifiche al D.M. 5.02.98, *"Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/97"*; - il D.M. n. 350/1998 *"Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli artt. 31, 32 e 33 del D.Lgs. n. 22/1997"*;
- la L.R. n. 36/2009 recante *"Norme per l'esercizio in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del D.Lgs. n. 152/06"*;
- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 883 del 19/06/07 e s.m.i. e successivamente approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 230 del 20/10/09;
- il Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale n. 246/2006, *"Piano regionale di gestione dei rifiuti. Integrazione Sezione rifiuti speciali e pericolosi. Adozione"* modificato dal Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale n. 40/2007: *"Adozione piano regionale di gestione dei rifiuti speciali. Correzioni e rettifiche"* e dalla D.G.R. n. 2668/2009, *"Approvazione dell'aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia"*;
- la D.G.R. n. 1713 del 26/07/2011 recante *"Criteri localizzativi per alcune tipologie di impianti di recupero di rifiuti speciali"*;

- il Regolamento Provinciale per la disciplina del rilascio delle autorizzazioni e dei controlli in materia ambientale;

Ritenuto, sulla base di quanto innanzi riportato di dover provvedere ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e della L.R. n. 11/01 alla formulazione del relativo giudizio di compatibilità ambientale.

**Visti:**

l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00 "*Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali*", che affida ai Dirigenti la direzione degli Uffici e dei Servizi oltre che l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

- il Decreto del Commissario Straordinario della Provincia di Brindisi n. 1 del 31/10/12 con cui sono state affidate al Dott. Pasquale Epifani le funzioni di dirigente del Servizio Ambiente ed Ecologia.

**Ritenuto**, sulla base della documentazione complessivamente prodotta, che l'aumento dei quantitativi di rifiuti inerti da avviare a recupero nello stabilimento della società Co.Ce.Bit. s.r.l. in Contrada Autigno Brindisi, così come descritto negli elaborati di progetto, non comporta impatti ambientali considerevoli, purché vengano adottate tutte le condizioni richiamate nel presente provvedimento.

**Accertata** la propria competenza ai sensi e per gli effetti della normativa legislativa e regolamentare vigente in materia;

**Considerata** la premessa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

E S P R I M E

**giudizio favorevole di compatibilità ambientale** per l'aumento dei quantitativi di rifiuti inerti da avviare a recupero fino ad un massimo di 150.0000 tonnellate annue, ovvero fino a 500 tonnellate al giorno, nello stabilimento di proprietà della società Co.Ce.Bit. s.r.l. sito in Contrada Autigno, Brindisi, foglio catastale n. 62, p.lla 288, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. il proponente è tenuto a presentare domanda di iscrizione nel Registro Provinciale delle Imprese che recuperano rifiuti, ai sensi dell'art. 216, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nella seconda classe di attività di cui al D.M. 350/1998; la domanda deve contenere la documentazione richiamata al comma 3 del medesimo articolo;
2. la quantità totale di rifiuti inerti da avviare a recupero tramite operazioni R13 ed R5 non potrà superare le **150.000 tonnellate annue** ripartite secondo le tre tipologie indicate:
  - tipologia 7.1, **50.000 tonnellate/anno**;
  - tipologia 7.6, **52.240 tonnellate/anno**;
  - tipologia 7.31bis, **47.760 tonnellate/anno**;
3. le area di messa in riserva dei rifiuti in attesa di recupero devono essere tenute distinte in base alle tipologie e devono essere chiaramente indicate da adeguata cartellonistica, così come l'area di deposito del materiale recuperato;
4. nello stabilimento, così come indicato nel progetto non possono essere presenti più di 2.550 tonnellate di rifiuti da destinare alla messa in riserva, ovvero più di 1.500 m<sup>3</sup> e non possono essere presenti più di 3.500 m<sup>3</sup> (6.000 tonnellate) di materie prime seconde;

5. il valore limite per le emissioni diffuse di polveri totali è  $5 \text{ mg/Nm}^3$ : i campionamenti devono avvenire in prossimità dell'impianto di frantumazione dei materiali (ED1), dei cumuli di rifiuti da trattare (ED2) e delle materie prime seconde recuperate (ED3);
6. la società dovrà sospendere l'attività nel caso in cui vengano superati i limiti di emissione prescritti e dare immediata comunicazione al Servizio Ecologia e Ambiente della Provincia e all'ARPA Brindisi;
7. dovranno essere previsti dei dispositivi chiusi per il trasporto dei materiali polverulenti derivanti dall'attività;
8. le attività di frantumazione e recupero dovranno essere sospese in giornate particolarmente ventose;
9. la società dovrà eseguire le analisi delle polveri totali in autocontrollo, durante l'esercizio dell'attività e con cadenza semestrale, affidando la misurazione ad un laboratorio certificato o ad un professionista abilitato. Le misurazioni dovranno essere eseguite tramite metodi normati o validati e fornendo nel rapporto di prova una stima dell'incertezza di misura associata e la rilevazione delle condizioni meteorologiche al momento del controllo, oltre che la localizzazione in planimetria dei punti adottati per i campionamenti;
10. i cumuli di rifiuti e materiale polverulento devono essere umidificati tramite adeguata nebulizzazione, utilizzando come riserva le acque meteoriche raccolte e trattate. I cumuli di materiale recuperato, così come si evince dal progetto, saranno coperti con teli mobili;
11. la società dovrà provvedere, al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico da polveri, alla diminuzione delle altezze di caduta del materiale polverulento e alla copertura del frantoio, dei vagli e dei nastri;
12. la società dovrà conferire le acque di dilavamento dei piazzali dell'area di messa in riserva e lavorazione dei rifiuti, se eccedenti il riutilizzo (bagnatura dei cumuli), presso impianti autorizzati. Qualora si preveda lo scarico delle stesse, il trattamento e il recapito finale dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel Piano Direttore e nel Piano di tutela delle acque della Regione Puglia, e per lo scarico finale dovrà essere acquisita preventivamente la prescritta autorizzazione;
13. le tipologie di rifiuto prodotte dall'attività e non rientranti nelle tipologie 7.1, 7.6 e 7.31bis devono essere smaltite secondo quanto dettato dalla parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
14. in uscita all'impianto, ove necessario, si dovrà procedere alla pulizia dei pneumatici degli automezzi, in modo tale da evitare l'effetto della cosiddetta "imbiancatura stradale", dovuta al deposito delle terre che porta oltre all'innalzamento delle polveri anche al danneggiamento delle pavimentazioni stradali;
15. la barriera verde posta perimetralmente all'impianto dovrà essere ampliata tramite la piantumazione di alberi a medio/alto fusto lungo tutto il perimetro dell'impianto e mantenuta in perfetta efficienza con adeguato sviluppo vegetazionale delle piante, al fine di contenere le emissioni di polveri e l'inquinamento acustico. Tale barriera perimetrale dovrà raggiungere un'altezza almeno pari a 4,5 m;
16. dovranno essere rispettati i limiti di emissione acustica stabiliti dal Piano di zonizzazione acustica vigente nel Comune di Brindisi: il rilevamento dei livelli di inquinamento acustico, nei pressi dell'impianto ed in un arco di 600 m dallo stesso, dovrà essere eseguito a cura di tecnico abilitato con cadenza semestrale e con impianto in esercizio a regime di potenza;

17. in caso di superamento dei limiti di inquinamento acustico, la società dovrà farsi carico del piano di adeguamento previsto dalla normativa di settore.

Il presente parere non sostituisce né esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle leggi vigenti.

La Valutazione di Impatto Ambientale ha validità di anni 3, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 11/01.

Il presente provvedimento

- deve essere notificato al Comune di Brindisi, ad ARPA Puglia DAP Brindisi, alla Regione Puglia – Servizio Ecologia (Ufficio Gestione Rifiuti e Ufficio VAS) al Dipartimento di Prevenzione ASL BR;

- deve essere notificato al proponente con l'obbligo di provvedere, ai sensi dell'art. 13, c. 3 della L.R. n. 11/01, alla pubblicazione per estratto su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio di questa Provincia;

- deve essere pubblicato, per estratto, ai sensi della predetta norma, sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso al TAR competente entro sessanta (60) giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi (120) giorni.

F.to Il DIRIGENTE del Servizio  
Dott. Pasquale EPIFANI